



Regione Puglia

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 16^a/A VI Legislatura

D. D. L. N. 10 DEL 4/3/1997

"TURISMO RURALE"

REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO IMPEGNI**

All'Assessorato TURISMO
SETTORE MUSEI - BENI
CULTURALI - ARCHIVI STORICI
SEDE

Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Regionale
SEDE

↓
All'Ufficio Legislativo della G.R.
SEDE

Alla Segreteria della Giunta
Regionale
SEDE

Prot. n° 29/P/ 510 /U.L. del 17 FEB. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. MUS/DLG/97/00001. "TURISMO RURALE"

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore

10/0234/EG3

IL COORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)



MUS/DLG/97/00001.

Relazione esplicativa dello schema di Disegno di legge regionale avente ad oggetto: "TURISMO RURALE".

Lo schema di disegno di legge regionale, formato da un articolo unico, che si propone all'attenzione della Giunta Regionale, intende salvaguardare i beni immobili situati in aree rurali, di rilevante interesse regionale, al fine di conseguire non solo l'esigenza della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale, ma anche il potenziamento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva regionale.

Al primo comma si enunciano, appunto, i principi che informano la disposizione emananda e le finalità che il legislatore si prospetta con l'approvanda legge regionale.

Il secondo comma, in sintonia con quanto già stabilito dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.3861 dell'8.8.1996, che si allega alla presente relazione per costituirne parte integrante, delimita gli oggetti sui quali opererà la legge, consistenti, precisamente, nella salvaguardia delle volumetrie esistenti e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, nella autorizzazione al consolidamento, al restauro e alla ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge n.1089 del 1939, o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre 50 anni, al fine della trasformazione degli stessi nelle strutture turistico-ricettive previste dall'art.6 della l.s. n217/83.


Con il terzo comma si stabilisce che i previsti eventuali ampliamenti possano essere consentiti esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, e devono assicurare la conservazione ed il recupero di manufatti sotterranei preesistenti, quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc, al fine precipuo di salvaguardare il patrimonio artistico rurale della regione.

Il quarto e il quinto comma dettano le procedure relative all'approvazione dei progetti, nulla sostanzialmente innovando rispetto alla normativa regionale preesistente; si richiede il preventivo nulla-osta ai sensi delle Ll.Ss. n.1089 e n. 1497 del 1939, nonché l'espressione del parere dell'Assessorato regionale al Turismo in ordine alla trasformazione degli immobili in aziende turistiche di cui all'art.6 della L.S. n.217/83.

Con il comma n.6, infine, si estendono gli effetti della emananda disposizione in favore dei progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 della L.R. 20.2.1995 n.3, che non hanno conseguito il finanziamento P.O.P., con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Ing. Angela Cirrottola)

[Handwritten signature]



L'ASSESSORE
Dott. Rossella Di Ballo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 3861 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: MUS/DEL/96/00011. P.O.P. Puglia 1994-1996 e 1997-1999. Misura 6.5. Turismo rurale. Comunicazioni dell'Assessore al Turismo-Cultura e Beni Culturali e richiesta al Consiglio Regionale per modifica.

L'anno 198 addì 8 AGO. 1996 del mese di B AGO. 1996 In Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
S. DISTASO	Pr.		G. GUALTIERT	Assessore	
R. FITTO	V. Presidente		S. MONGIELLO		
F. ADDUCI	Assessore		R. RUCCO		
F. AMODIO			M. SACCOMANNO		
M. DE CRISTOFARO			E. SANTANIELLO		
R. DI BELLO			G. SEMERARO		
G. DIDONNA					

Il Segretario della Giunta
Assiste il dr. (Dr. Francesco Orefine) segretario redigente

L'Assessore regionale al Turismo-Cultura e Beni Culturali, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici, confermata dai Coordinatori, riferisce quanto segue:

"Con la L.R. n. 3/95, per quanto attiene il Turismo Rurale, sono state impartite disposizioni, contenute negli articoli da 52 a 57, con le quali si è inteso intervenire per il recupero, la valorizzazione e fruizione - a fini turistici - di beni culturali immobili a valenza storico-artistica, anche di proprietà privata, rientranti nel regime della L.S. n. 1089/39, o, comunque, la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni.

In particolare, il Programma Operativo Plurifondo (approvato dal Consiglio regionale, con Deliberazione C. R. n. 929 del 21.12.1994, cui hanno fatto seguito gli altri atti deliberativi di Giunta Regionale, nonché Decisioni Comunitarie), per quanto attiene le Misure 6.5 e 4.2.3 lett. b) (Turismo Rurale), ed il connesso bando di accesso ai finanziamenti (questo però limitato al primo triennio 1994-1996) danno priorità agli immobili rientranti nel regime giuridico della L.S. n. 1089/39 ed individuano porzioni specifiche del territorio regionale alle quali riservare i finanziamenti P.O.P. e su cui quindi applicare le disposizioni degli articoli da 52 a 57 della Sezione IX (Turismo Rurale) della L.R. n. 3/95.



REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 3861 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: MUS/DEL/96/00011. P.O.P. Puglia 1994-1996^{me} e 1997-1999. Misura 6.5. Turismo rurale. Comunicazioni dell'Assessore al Turismo-Cultura e Beni Culturali e richiesta al Consiglio Regionale per modifica.

L'anno 198__ addì __ del mese di 8 AGO. 1996 in Bari, nella Sala delle

adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
S. DISTASO	="		G. GUALTIERI	="	
R. FITTO	="		S. MONGIELLO	="	
F. ADDUCI	="		R. RUOCCO	="	
E. AMODIO		="	M. SACCOMANNO		="
M. DE CRISTOFARO	="		E. SANTANTIELLO	="	
R. DI BELLO	="		G. SEMERARO	="	
G. DIDONNA	="				

Il Segretario della Giunta


Assiste il dr. (Dr. Franca Orfano)

segretario redigente

L'Assessore regionale al Turismo-Cultura e Beni Culturali, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici, confermata dai Coordinatori, riferisce quanto segue:

"Con la L.R. n.3/95, per quanto attiene il Turismo Rurale, sono state impartite disposizioni, contenute negli articoli da 52 a 57, con le quali si è inteso intervenire per il recupero, la valorizzazione e fruizione - a fini turistici - di beni culturali immobili a valenza storico-artistica, anche di proprietà privata, rientranti nel regime della L.S. n.1089/39, o, comunque, la cui esecuzione risalgia ad oltre 50 anni.

In particolare, il Programma Operativo Plurifondo (approvato dal Consiglio regionale, con Deliberazione C. R. n.929 del 21.12.1994, cui hanno fatto seguito gli altri atti deliberativi di Giunta Regionale, nonché Decisioni Comunitarie), per quanto attiene le Misure 6.5 e 4.2.3 lett. b) (Turismo Rurale), ed il connesso bando di accesso ai finanziamenti (questo però limitato al primo triennio 1994-1996) danno priorità agli immobili rientranti nel regime giuridico della L.S. n.1089/39 ed individuano porzioni specifiche del territorio regionale alle quali riservare i finanziamenti P.O.P. e su cui quindi applicare le disposizioni degli articoli da 52 a 57 della Sezione IX (Turismo Rurale) della L.R. n.3/95.



5.

Alla scadenza del bando di accesso ai finanziamenti di cui si è detto prima (2 febbraio 1996) per il primo triennio, con riferimento all'elevato numero di istanze pervenute (n. 92) e in rapporto all'esiguità dello stanziamento, nonché con riferimento alle richieste formulate, anche in via breve, da parte di amministratori e di privati proprietari di immobili, può dirsi che, in via prioritaria, è emersa

- 1) l'esigenza di tutelare e valorizzare gli immobili a valenza storico-artistica-architettonica, che numerosissimi caratterizzano le campagne pugliesi; il tutto con il connesso superamento anche delle limitazioni territoriali poste dal Consiglio regionale;
- 2) l'esigenza di estendere le procedure per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, sempre che le stesse varianti siano tese ad assicurare la fruizione turistica di detti beni immobili, mediante la realizzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 6 della L.S. n. 217/83, e con l'intento quindi di fornire nuovi posti di lavoro nel settore turistico-terziario.

A maggior chiarimento di quanto innanzi detto si precisa che due sono le esigenze prioritarie appalesatesi.

La prima concerne l'esigenza di interessare l'intero territorio regionale ai finanziamenti di che trattasi, e non soltanto alcuni specifici comprensori individuati nel periodo 1994-1996.

La seconda concerne la possibilità, non solo e non tanto, di ottenere i finanziamenti comunitari, bensì di poter conseguire in tempi brevi l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per lo più concernenti il cambio di destinazione d'uso a fini turistici degli immobili di proprietà, ricadenti, in linea generale, in zona agricola; a tal proposito si precisa che - secondo le norme attuali (artt. da 52 a 57 L.R. n. 3/95) - solo nel caso di esame favorevole della progettazione inviata e conseguente ottenimento del finanziamento richiesto, è possibile ottenere l'approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente; viceversa, viene evidenziata l'esigenza di poter concedere l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici per progettazioni munite di pareri favorevoli, indipendentemente dall'ottenimento degli stessi finanziamenti comunitari.

Ciò premesso, si fa presente che, con le procedure specifiche fissate dalle norme vigenti, l'Assessorato al Turismo-Cultura e Beni Culturali, presenterà, nel seguito, uno specifico disegno di legge per emendare in tal senso la L.R. n. 3/95; il tutto per l'introduzione di modifiche alla Sez. IX della L.R. 20.2.1995 n. 3, al fine sia di tener conto di quanto in precedenza detto e sia di assicurare la conservazione di questo ingente patrimonio di carattere storico-architettonico-artistico-ambientale, generalmente di proprietà privata, che è attualmente in stato di avanzato degrado, proprio per mancanza di concreta utilizzazione del bene, utilizzazione che, viceversa, potrebbe verificarsi nel caso di cambio di destinazione d'uso, a fini turistici, spesso inibita o comunque ritardata dalla normativa urbanistica vigente.

Resta evidente che, trattandosi, in genere, di immobili di ele-

vato valore storico-artistico-architettonico-ambientale, la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni, sarà opportunamente proposto che gli interventi di recupero e valorizzazione di detti immobili, volti anche al cambio di destinazione d'uso degli stessi, siano sottoposti al parere preventivo non solo dell'Assessorato regionale all'Urbanistica ma anche della competente Soprintendenza di Beni AA.AA.SS. della Puglia, considerato che, in ogni caso, detti beni - anche se eventualmente non vincolati ai sensi della L.S. n. 1089/39 - potrebbero in ogni momento acquisire il predetto vincolo.

Per quanto, invece, concerne l'estensione all'intero territorio regionale della possibilità di accedere ai finanziamenti P.O.P. in materia di Turismo Rurale, si fa presente che, alla luce di tutto quanto innanzi detto ed in considerazione della capillare distribuzione di detti immobili su tutto il territorio agricolo della regione, si propone che non vi siano limitazioni di carattere territoriale agli interventi P.O.P. in argomento, e questo al fine di assicurare la tutela dei detti beni, l'utilizzo a fini di turismo rurale degli stessi e la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore turistico-terziario.

Alla luce di quanto esposto e riferito, si chiede, pertanto, alla Giunta Regionale di far propria la relazione che precede e, con riferimento alla localizzazione, di trasmettere, con parere favorevole, al Consiglio Regionale, il presente provvedimento per le determinazioni di competenza tese ad inserire nella citata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 929 del 21.12.1994 ed in particolare nella Misura 6.5 al punto 7, quanto segue:

" 7. LOCALIZZAZIONE

<< Nel primo triennio saranno ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nel Comprensorio (area vasta) delle Grotte e dei Trulli, Comprensorio Murgia nord-occidentale e sud-orientale, Subappennino Dauno settentrionale, Gargano, Sarcis-Salentine.

Nel secondo periodo di attuazione del Programma (1997-1999) saranno ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nelle aree rurali dell'intero territorio regionale. Le aree rurali saranno individuate sulla base di specifici parametri di definizione di "ruralità". >>


Si fa presente che tale testo riformulato è stato sottoposto all'esame del Comitato di Sorveglianza P.O.P. 94-99 ed è stato approvato nella riunione del 16 luglio 1996."

L A G I U N T A

Udita la relazione esposta in premessa;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge.



D E L I B E R A

- di condividere e far propria la relazione che precede, per le motivazioni ivi contenute e, pertanto, di esprimere il proprio parere favorevole alle modifiche in premessa esposte;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale per le proprie determinazioni, al fine di modificare la Deliberazione di Consiglio Regionale n.929 del 12.21.1994 inserendo nella Misura 6.5 al punto 7 quanto segue:

" 7. LOCALIZZAZIONE

« Nel primo triennio saranno ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nel Comprensorio (area vasta) delle Grotte e dei Trulli, Comprensorio Murgia nord-occidentale e sud-orientale, Subappennino Dauno settentrionale, Gargano, Serre Salentine.

Nel secondo periodo di attuazione del Programma (1997-1999) saranno ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nelle aree rurali dell'intero territorio regionale. Le aree rurali saranno individuate sulla base di specifici parametri di definizione di "ruralità". »

Il Segretario della Giunta
(Dr. Francesco Orfino)


Il Presidente della Giunta
- Prof. Salvatore Distaso -

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale e dichiarano che lo stesso non è soggetto al controllo di cui all'art.1 del Decreto Legislativo n.40/93.


Il Coordinatore di Settore
Ing. Angela Cirrottola



Il Coordinatore dell'Ufficio Fondi Comunitari
Ing. Gioacchino Maselli



L'Assessore
Dott. Rossana Di Bello



MUS/DLG/97/00001.

Schema di disegno di legge regionale avente ad oggetto:

TURISMO RURALE

Articolo unico



1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.

2. E' consentito, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n.1089 del 1939, o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre 50 anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art.6 della legge 17.5.1983 n.217.

3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione ed il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.

4. Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art.7 della legge 29.6.1939 n.1497 e successive modifiche e integrazioni.

5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente e/o adottato, ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati Regionali all'Urbanistica e al Turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio PF e/o PRG vigente e/o adottato.

6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 della L.R. 20.2.1995 n.3, che non hanno conseguito il finanziamento P.O.P., con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione
Consigliere il 6-3-97
IL COORDINATORE DEL SETTORE
(Ing. Angela Cirrattola)

Il Dirigente Coordinatore
del Settore Giuglianeria
(Dott. Carlo SICILIANI)

ASSESSORE
Dott. Rossana Di Belle